



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Div.VIII – Grandi progetti d'investimento, sviluppo economico territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 /03/1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art.1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

VISTO l'art.5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTO l’art. 8 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d’impresa;

VISTI i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012 n.83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l’art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello Sviluppo Economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;



CONSIDERATO che da parte delle imprese di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 83/2012, non è stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma agevolato;

RITENUTO che sussistono le condizioni per accertare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per le imprese di cui all'allegato elenco;

PRESA VISIONE delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

DATO ATTO che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 27.02.2014 (Reg. n. 1- 860), con il quale il dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 febbraio 2017 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2017, n. 107;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;



DECRETA

Art. 1

(Decadenza dalle agevolazioni)

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono decadute dalle agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, le imprese indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

(Incameramento della cauzione)

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la Banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4 bis del D.M. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

(Somme in economia)

1. L'importo di Euro 35.895.119,23, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4

(Passivi perenti)

1. Per l'importo di Euro 35.895.119,23 si procede all'eliminazione dei residui passivi perenti e alla successiva richiesta di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'art. 34-ter, commi 4 e 5, della legge 196/2009.

Art. 5

(Clausola di ricorribilità)

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Firmato Sappino

Roma, 4 dicembre 2017